

## AGEVOLAZIONI

### **Ritorna EcNews. Le novità dell'estate in sintesi**

di Lucia Recchioni



Riprende oggi l'**appuntamento quotidiano con EcNews**, e l'occasione è sicuramente buona per **riepilogare**, in sintesi, le **novità che hanno caratterizzato la pausa estiva** (dall'8 al 31 agosto).

Ricordiamo, innanzitutto, che lo scorso **19 agosto** è stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale la L. 122/2022, di conversione del D.L. 73/2022** (Decreto Semplificazioni fiscali), già oggetto di **commento** su queste colonne in occasione dell'**approvazione** del disegno di legge da parte del **Senato**.

Rinviamo al **precedente contributo** per l'analisi delle altre novità introdotte, si ritiene particolarmente rilevante in questa sede evidenziare il **"ripensamento"** del legislatore sui **termini di presentazione del Modello Intrastat**.

Se, infatti, il **Decreto Semplificazioni fiscali** aveva inizialmente **differito il termine del 25 del mese successivo alla fine del mese successivo** per la presentazione dei suddetti modelli Intrastat, con la **legge di conversione il termine è tornato nuovamente ad essere**, per espressa previsione normativa, quello del **25 del mese successivo**.

Considerato che **la legge di conversione non prevede alcun regime transitorio** si ritiene che:

- la trasmissione dei modelli relativi al mese di **giugno** o al **secondo trimestre 2022**, se effettuata entro il **1° agosto 2022**, può ritenersi **tempestiva**, cadendo il **31 luglio di sabato** (sul punto, tuttavia, si evidenzia la **possibile applicazione della sospensione prevista per il periodo dal 1° al 20 agosto**, in forza della quale il termine potrebbe essere individuato nel **22 agosto**, nonostante tale posizione non sia accolta nello **scadenzario pubblicato dall'Agenzia delle entrate**);
- la trasmissione dei modelli relativi al **mese di luglio doveva essere effettuata entro il 25 agosto** (essendo la legge di conversione entrata in vigore lo scorso **20 agosto**).

## Il Decreto Aiuti bis

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09.08.2022** il c.d. “**Decreto Aiuti bis**” ([D.L. 115/2022](#)), in vigore dallo scorso 10 agosto.

### Credito d'imposta per

**l'acquisto di energia elettrica** di **energia elettrica e gas** a favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.

[Articolo 6 D.L. 115/2022](#)

**Credito d'imposta per**  
**l'acquisto di carburanti per**  
**l'esercizio dell'attività**  
**agricola e della pesca**

[Articolo 7 D.L. 115/2022](#)

**Misure fiscali per il welfare**  
**aziendale**

[Articolo 12 D.L. 115/2022](#)

**Sostegno alle imprese**  
**agricole danneggiate dalla**  
**siccità**

[Articolo 13 D.L. 115/2022](#)

**Estensione ad altre categorie** di lavoratori del bonus 200 euro

[Articolo 22 D.L. 115/2022](#)

**È prorogato al terzo trimestre 2022** il credito d'imposta per **l'acquisto di energia elettrica e gas** a favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.

**È stato esteso alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022** il credito d'imposta previsto dall'articolo 18 D.L. 21/2022 a favore delle imprese che esercitano **attività di agricoltura e di pesca**, pari al **20% dei costi sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina** per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Limitatamente al periodo d'imposta **2022**, **non concorrono a formare il reddito** dei lavoratori dipendenti, entro il **limite complessivo di euro 600,00**:

- **il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati agli stessi** (ordinariamente pari a 258,23 euro, aumentato ad euro 516,46 per il 2020 e il 2021);

- **le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze** domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Le **imprese agricole** (comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola) che hanno subìto **danni dalla siccità eccezionale che si è verificata a partire dal mese di maggio 2022** e che non hanno beneficiato di coperture assicurative, possono accedere agli interventi di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 105/2004](#) (ovvero contributi in conto capitale, prestiti a tassi agevolati, agevolazioni previdenziali e altri aiuti).

**Il c.d. “bonus 200 euro”** è riconosciuto anche:

- ai **lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022** e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (che ha introdotto la misura in esame) **non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021** poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel **mese di ottobre 2022**, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell'indennità;

- **dottorandi e assegnisti di ricerca;**
- **collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dalle disposizioni anti-Covid** (più precisamente, sono citati: [articolo 96 D.L. 18/2020](#), [articolo 98 D.L. 34/2020](#), [articolo 12 D.L. 104/2020](#), [articoli 17, comma 1](#), e [17-bis, comma 3, D.L. 137/2020](#), [articolo 10, commi da 10 a 15, D.L. 41/2021](#) e [articolo 44 D.L. 73/2021](#)). L'indennità è erogata **automaticamente** da Sport e Salute S.p.A..

Modificando la norma, si riconosce l'indennità anche ai **titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 01.07.2022** (in luogo del 30.06.2022).

Con specifico riferimento al c.d. **“bonus 200 euro”** va tra l'altro segnalato che il **ministro dell'Economia** ha firmato il decreto che prevede le **modalità di presentazione delle domande da parte di professionisti e lavoratori autonomi con reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro**. Il decreto è già stato **bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato** ed è quindi attesa la sua pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

A tal proposito desta perplessità la previsione in forza della quale è riconosciuta l'accettazione delle domande in base all'**ordine cronologico di arrivo**.

### **Decreto Trasparenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale**

È stato invece pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale del 29.07.2022 il D.Lgs. 104/2022** (c.d. “Decreto Trasparenza”), entrato in vigore lo **scorso 13 agosto**.

Le nuove disposizioni, seguendo il dettato della normativa europea, **ampliano notevolmente il corredo informativo da rendere al lavoratore** che, già in precedenza, in forza delle previsioni di cui al **D.Lgs. 152/1997**, era piuttosto ampio.

Il Decreto trova applicazione **non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato**, compresi quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale ma anche ad ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro e, più in particolare:

- **contratto di lavoro somministrato;**
- contratto di lavoro **intermittente**;
- **collaborazioni etero-organizzate** di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015](#);
- **collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'[articolo 409, n. 3, c.p.c.](#);
- **contratti di prestazione occasionale** di cui all'[articolo 54-bis D.L. 50/2017](#).

Con riferimento all'ultimo punto, si ricorda che i **contratti di prestazione occasionale** non

devono essere confusi con i **rapporti di lavoro autonomo occasionale, disciplinati dall'articolo 2222 cod. civ.**, essendo comunque i rapporti di lavoro autonomo esclusi dai suddetti obblighi.

L'Ispettorato del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte con la **circolare 4/2022**.

### Riforma del processo tributario

Vale da ultimo la pena evidenziare la **definitiva approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge di riforma della giustizia e del processo tributari** presentato dal **governo**, per iniziativa dei ministri dell'Economia e della Giustizia, come annunciato dal Comunicato stampa del Mef n. 147 dello scorso 9 agosto.

Lasciando a successivi approfondimenti la dettagliata analisi delle novità introdotte, si **segnal**a, in sintesi, che il legislatore:

- ha introdotto un **ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria**, con **giudici tributari reclutati tramite concorso per esami**;
- ha introdotto una **nuova denominazione degli organi di giustizia tributaria (Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado**, in luogo di Commissione Tributaria Provinciale e Regionale);
- ha previsto la **devoluzione ad un giudice monocratico** delle controversie aventi valore **fino a 3.000 euro**;
- ha previsto il **definitivo superamento del divieto di prova testimoniale**, con l'introduzione della prova testimoniale scritta (ferma restando **l'esclusione della possibilità di ricorrere al giuramento**);
- ha **imposto** sull'Amministrazione finanziaria l'onere di **provare in giudizio le violazioni che sono contestate con l'atto oggetto di impugnazione**.